

DELIBERA N. 14/20/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DI VIDEOSICILIA
TRAPANI S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO
IN AMBITO LOCALE “VIDEO SICILIA 2”) PER LA VIOLAZIONE DELLA
DISPOSIZIONE NORMATIVA CONTENUTA NELL’ART. 37, COMMA 1,
D.LGS. 177/05 IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 3, COMMA 2,
DELIBERA N. 538/01/CSP
(CONTESTAZIONE DEL COMITATO REGIONALE PER LE
COMUNICAZIONI SICILIA)
(PROC. 90/19/ZD-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 13 febbraio 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante “*Testo unico della radiotelevisione*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 10 recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 29 luglio 2015, n. 115, recante “*Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2014*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012 recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTO l’art. 7 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” ai sensi del quale “*Il Presidente e i Componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all’insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019*”, come modificato dall’art. 2 del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, il quale stabilisce che le parole «*fino a non oltre il 31 dicembre 2019*» siano sostituite dall’ inciso: «*fino a non oltre il 31 marzo 2020*»;

VISTA la legge regionale, del 22 gennaio 2001, n. 2, recante “*Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni – CORECOM*”;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome di cui alla delibera n. 395/17/CONS;

VISTA la convenzione del 5 febbraio 2018 che delega al Co.Re.Com Sicilia l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi in materia di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale [...]*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e Contestazione

Il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia, nell’ambito della propria attività di monitoraggio della programmazione televisiva trasmessa dal giorno 26 agosto al giorno 01 settembre 2019 sul servizio di media audiovisivo in ambito locale Video Sicilia 2, ha accertato, in data 14 ottobre 2019, la violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 37, comma 1 d.lgs. 177/05 in combinato disposto con l’art. 3, comma 2, delibera n. 538/01/CSP da parte di VideoSicilia Trapani S.r.l..

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia è stata contestata e notificata, in data 14 ottobre 2019, alla predetta società la violazione delle disposizioni normative sopra menzionate nel periodo sopra indicato, in quanto, dal giorno 28 agosto al giorno 1 settembre 2019 sono stati trasmessi “*messaggi pubblicitari senza la prescritta distinzione dal resto della programmazione*” e, al contempo, “*uno spot e due break pubblicitari [...] con sovrainpresa, per qualche secondo, all’inizio di ogni spot, la dicitura messaggio promozionale*”.

2. Deduzioni della società

La parte, nel presentare scritti difensivi datati 7 dicembre 2019 e in sede di audizione tenutasi in data 25 novembre 2019, ha eccepito che le comunicazioni commerciali audiovisive presentano, nei modi prescritti dalla normativa vigente in materia e secondo gli orientamenti di questa Autorità, i mezzi di evidente percezione ottica sufficienti a rendere le comunicazioni commerciali stesse riconoscibili e distinguibile dal contenuto editoriale.

In particolare, riguardo “*all’inserimento della scritta messaggio promozionale anziché della scritta pubblicità comunichiamo che si tratta di mero errore di distrazione durante la programmazione del messaggio [...]*” definito dalla parte “*programmi riempitivi eteroprodotti con messa in onda assolutamente a titolo gratuito*”.

3. Valutazioni dell’Autorità

Ad esito dell’istruttoria svolta, il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia, nella seduta del 16 dicembre 2019, ha proposto a questa Autorità “*l’archiviazione per le contestazioni relative alla presenza parziale della dicitura pubblicità durante la trasmissione di spot*” e “*l’applicazione della sanzione al minimo edittale per le contestazioni relative alla mera indicazione di messaggio promozionale piuttosto che pubblicità durante la trasmissione di spot*”.

La suddetta proposta risulta meritevole di accoglimento.

Premessa la natura di *spot* pubblicitari delle comunicazioni commerciali audiovisive contestate, messe in onda il giorno 30 agosto 2019 dalle ore 12.4.47 alle ore 12.42.16 e dalle ore 13.04.35 alle ore 13.05.34 e il giorno 31 agosto 2019 dalle ore 02.20.26 alle ore 02.21.26 sul servizio di media audiovisivo Video Sicilia 2, riguardo alla valutazione in ordine alla loro riconoscibilità e alla loro distinzione rispetto al resto del contenuto editoriale, è indubbio che non è presente, sullo schermo televisivo, la prescritta dicitura “*pubblicità*” necessaria a marcare un’adeguata discontinuità tra la comunicazione commerciale audiovisiva stessa e il resto della programmazione televisiva e, quindi, tale da scongiurare qualunque forma di confusione tra i due eventi, ai sensi dell’art. 3, comma 2, delibera n. 538/01/CSP.

Riguardo all’eccezione sollevata dalla parte in sede di esercizio del diritto di difesa in ordine a un “*mero errore di distrazione durante la programmazione del messaggio [...]*”, si fa presente che lo stesso non rileva ai fini dell’archiviazione del procedimento sanzionatorio in esame, in quanto, considerata la natura obiettiva dell’illecito commesso, ai fini dell’accertamento della concreta idoneità della condotta posta in essere dal fornitore del servizio di media audiovisivo a pregiudicare il bene tutelato, deve aversi riguardo esclusivamente all’effetto oggettivamente prodotto dalla

trasmissione degli *spot* pubblicitari privi della dovuta scritta, dovendo escludersi, così, ogni valutazione in ordine all'assenza di intenzionalità.

La violazione della disposizione normativa citata, tra l'altro, non contraddetta da dimostrazioni contrarie da parte della predetta società, non è, quindi, da considerarsi dipesa da un errore scusabile e, in quanto tale, in grado di elidere la punibilità della condotta tenuta dal fornitore del servizio di media audiovisivo, che ricorre solo quando esso risulti inevitabile, in quanto, dalla documentazione in atti, non si riscontra il verificarsi di un accadimento estraneo alla società Video Sicilia Trapani S.r.l. atto a generare la convinzione della liceità della condotta tenuta - caso fortuito e forza maggiore -, idoneo a ingenerare nella parte la convinzione della liceità della propria condotta (Cass. 8 maggio 2001 n. 6383, Cass. 9 settembre 2002 n. 13072, Cass. 4 luglio 2003 n. 10607, Cass. 15 giugno 2004 n. 11253, Cass. n. 13610 del 2007, Cass. 11 giugno 2007 n. 13610, Cass. 28 gennaio 2008, n. 1781, Cass. 16 gennaio 2008, n. 726 e Cass. 09 gennaio 2008 n. 228).

Nella vicenda in esame, infatti, sulla parte grava una responsabilità di controllo del contenuto dei programmi televisivi trasmessi, compresa la trasmissione delle comunicazioni commerciali audiovisive, e di verifica della conformità delle stesse alla normativa vigente.

Riguardo alla definizione di “*programmi riempitivi eteroprodotti*” riferite alle comunicazioni commerciali audiovisive oggetto di contestazione, si rappresenta che è il fornitore del servizio di media audiovisivo, che si assume la responsabilità editoriale in ordine alla predisposizione dei programmi televisivi.

È sul fornitore del servizio di media audiovisivo, in quanto titolare di apposita autorizzazione, che grava l'obbligo di vigilare in ordine alla rispondenza della programmazione televisiva trasmessa alla normativa vigente in materia radiotelevisiva: tra l'altro, “*il destinatario di uno specifico divieto configurante un illecito amministrativo sanzionato dalla legge, non può, delegando a terzi l'osservanza dell'obbligo a lui imposto, trasferire responsabilità in ordine a previsioni di interesse pubblico che trascendono, in quanto tali, la tutela di privati interessi*” (Cassazione civile, sez. I, 22 aprile 2005, n. 8537).

Non può dubitarsi, quindi, della concreta esigibilità del rispetto degli obblighi contenuti nelle disposizioni normative in esame da parte della società VideoSicilia Trapani S.r.l., in quanto non si è in presenza di eventi riconducibili a soggetti terzi del tutto estranei al predetto fornitore del servizio di media audiovisivo e solo occasionalmente veicolati in tempi e in forma incontrollabili, ma di programmi direttamente riconducibili alla responsabilità editoriale della parte.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 37, comma 1, d.lgs. 177/05, “*la pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l'uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali*”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, delibera n. 538/01/CSP, “*le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta “pubblicità” o “televendita”, rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita*”;

RITENUTA, pertanto, per la violazione del disposto di cui all'art. 37, comma 1 d.lgs. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, comma 2, delibera n. 538/01/CSP la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi del combinato disposto dei commi 1, lett. b), 2, lett. a) e 5, dell'art. 51, decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente al minimo edittale della sanzione pari a euro 1.033,00 (milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di lieve entità in considerazione del fatto che non si sono verificati numerosi episodi di violazione della normativa di settore nel corso di due giornate di programmazione televisiva oggetto di monitoraggio, tali da aver comportato effetti non particolarmente pregiudizievoli a danno dei telespettatori. In particolare, la messa in onda di comunicazioni commerciali audiovisive non riconoscibili come tali e distinguibili dal resto della programmazione televisiva, pur avendo comportato indebiti vantaggi economici per il fornitore del servizio di media audiovisivo in esame, tuttavia non ha minato, in modo particolarmente grave, l'aspettativa dei telespettatori a riconoscere gli *spot* pubblicitari come tali e, quindi, a fruire di programmi televisivi il più possibile integri.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso.

C. Personalità dell'agente

La società VideoSicilia Trapani S.r.l., in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della predetta società che presenta condizioni economiche non positive con un bilancio al 31 dicembre 2018 in perdita (fonte: Registro Imprese), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

CONSIDERATO che, nel caso concreto, ricorre il c.d. concorso materiale di illeciti, in quanto la messa in onda, frazionata nel tempo, di distinte comunicazioni commerciali audiovisive deve essere trattata quale commissione di più illeciti posti in essere con una pluralità di condotte distinte, tale da comportare, sotto il profilo sanzionatorio, l'applicazione della disciplina del c.d. cumulo materiale delle sanzioni;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate nella misura di euro 2.066,00 (duemilasesantasei/00) corrispondente al minimo edittale pari a euro 1.033,00 (milletrentatre/00) previsto per la singola violazione moltiplicata per n. due (n. 2) giornate di programmazione televisiva secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

a VideoSicilia Trapani S.r.l.- codice fiscale 01450960818 - con sede legale in Alcamo (TP) contrada Molinello 161/d fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Video Sicilia 2" di pagare la sanzione amministrativa di euro 2.066,00 (duemilasesantasei/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 37, comma 1, d.lgs. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, comma 2, delibera n. 538/01/CSP nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 14/20/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 14/20/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma 13 febbraio 2020

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *f.f.*
Nicola Sansalone